

REGOLAMENTAZIONE DEL TIROCINIO ASSISTITO

Art. 1: Tirocini assistiti

Il tirocinio formativo assistito consiste nell'osservazione diretta dell'operato di altro mediatore iscritto all'Organismo di mediazione in una delle fasi in cui si svolge il percorso di mediazione/conciliazione, in presenza delle parti e senza che il tirocinante possa interferire in alcun modo sul procedimento di mediazione in corso.

L'Organismo di Mediazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria consente ai propri mediatori iscritti e ai mediatori iscritti presso altri Organismi inseriti nel Registro di cui all'art. 3 D.M. 180/2010, di svolgere gratuitamente presso di sé il tirocinio assistito prescritto dalla normativa vigente (art. 4, co. 3, lett. b DM 180/10 e successive modifiche e integrazioni).

La partecipazione al tirocinio assistito comporta, da parte del tirocinante, anche esterno, la piena e incondizionata accettazione del regolamento di procedura e del codice etico dell'Organismo dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria, del presente regolamento, nonché la sottoscrizione della dichiarazione di imparzialità e la sottoposizione all'obbligo di riservatezza previsto dall'art. 9 del D. Lgs 28/2010 e dall'art. 5 del regolamento di procedura dell'Organismo stesso.

Nessun onorario, né alcun rimborso spese spettano al mediatore tirocinante.

In qualunque momento il mediatore incaricato ovvero l'Organismo di mediazione può allontanare dalla seduta il tirocinante che assuma comportamenti incompatibili con le finalità e le modalità del tirocinio assistito ovvero quando una o entrambe le parti ne facciano espressa richiesta.

L'Organismo non è in alcun modo responsabile per il mancato assolvimento da parte dei mediatori degli obblighi relativi al tirocinio assistito.

Art. 2: Partecipazione ai tirocini assistiti

I tirocini assistiti si svolgono mediante la partecipazione del tirocinante anche ad una singola fase di cui si compone il percorso di mediazione/conciliazione al fine di consentire a ciascun mediatore iscritto di potere verificare l'altrui esperienza e di sperimentare nuove e diverse modalità di gestione del conflitto e conduzione della seduta.

Vale come tirocinio anche l'ipotesi in cui il mediatore rediga il verbale di mancata comparizione della parte chiamata, alla presenza della parte istante.

I tirocinanti non debbono prendere parte attiva alla seduta e devono evitare qualsiasi interferenza con l'attività del mediatore.

Il numero di partecipazioni per ciascuna seduta è di massimo tre tirocinanti, con priorità per i mediatori iscritti all'Organismo medesimo.

Art. 3: Ammissione dei mediatori esterni ai tirocini assistiti

La domanda di partecipazione ai tirocini assistiti da parte dei mediatori esterni deve essere inviata a mezzo pec alla segreteria dell'Organismo almeno due giorni prima dell'incontro.